

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2588)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1967 (V. Stampato n. 4453)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1967*

Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonchè a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere le autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne lo svolgimento delle attività di inter-

prete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

Art. 2.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono svolgere le attività previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Art. 3.

I certificati comprovanti il possesso del requisito della cittadinanza italiana e degli altri requisiti richiesti ai cittadini italiani dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.